

BGer 5D_85/2023 vom 26. April 2023

Bundesgericht, 2023-04-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5D_85_2023

FR: TF 5D_85/2023 du 26 avril 2023

IT: TF 5D_85/2023 del 26 aprile 2023

Erwägungen

E. 1

L'architetto B. _____ ha escusso la A. _____ SA per l'incasso di fr. 16'250.-- oltre interessi, indicando quale causa del credito il " mancato pagamento stipendi luglio-agosto-settembre-novembre-dicembre 2021 fr. 3'000.00x5 tredicesima 5/12 = fr. 1'250.00 ". Con decisione 9 novembre 2022 il Pretore del Distretto di Lugano ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta dalla A. _____ SA al precetto esecutivo.

Mediante sentenza 26 aprile 2023 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, il reclamo introdotto il 22 novembre 2022 dalla A. _____ SA avverso la decisione pretorile. La Corte cantonale ha confermato che il contratto di lavoro sottoscritto il 2 giugno 2021 e disdetto il 20 dicembre 2021 costituisce un valido riconoscimento di debito ai sensi dell' art. 82 cpv. 1 LEF per le mensilità da luglio a dicembre 2021 di fr. 3'000.-- (quale salario) e fr. 250.-- (quale quota parte della tredicesima), dedotto il salario versato nell'ottobre 2021. Quanto all'obiezione dell'escussa, in applicazione della cosiddetta Basler Praxis, di inadempimento della prestazione lavorativa da parte del creditore, i Giudici cantonali hanno osservato che la A. _____ SA non si era confrontata con la motivazione pretorile, che aveva ritenuto tale obiezione tardiva e insufficientemente circostanziata.

E. 2

Con ricorso in materia civile 16 maggio 2023 la A. _____ SA ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale.

Non sono state chieste determinazioni.

E. 3

L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni e i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF).

E. 3.1

In concreto il ricorso non contiene alcuna conclusione volta alla modifica della sentenza impugnata (v. sentenza 5A_683/2019 del 29 ottobre 2019 consid. 4 con rinvii), tanto meno una conclusione cifrata (v. DTF 143 III 111 consid. 1.2; 134 III 235 consid. 2). La ricorrente si limita infatti a proporre al Tribunale federale di " concordare un importo congruo a quanto dovuto ", considerato che " i mesi non pagati sono 4 e non più 5", e che " il Signor B. _____ non ha mai prestato effettivo servizio ".

E. 3.2

Il gravame all'esame è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e non concerne una questione di diritto

di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). In tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF). Con un tale rimedio può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se la parte ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l' art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). Ciò significa che, nei motivi del gravame, la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti costituzionali ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla decisione impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2).

Nel rimedio all'esame la ricorrente si limita in sostanza a ripetere quanto già fatto valere nel reclamo. Essa non si prevale di alcuna lesione di garanzie costituzionali e non si confronta minimamente con la sentenza cantonale. Le esigenze di motivazione dei combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF sono quindi del tutto disattese.

E. 4

Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a/b LTF.

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 1° giugno 2023

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.